



SETTORE AFFARI GENERALI- SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto :

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI VENDITA DEL MERCATO SETTIMANALE - VENERDÌ 20 MARZO 2020. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Ordinanza n.31/2020

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "*primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Visto il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Letto il DPCM del 08.03.2020 recante all'art. 2 "*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODVID-19*";

Letto, in particolare, l'art. 2 che dispone: "*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori*";

Letto il DPCM del 9 marzo che, all'art. 1 c. 1 estende su tutto il territorio nazionale l'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 e che lo stesso, all'art. 1 c. 1 lettera r) recita: *“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati”*.

Vista l'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 175 del 08.03.2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che il mercato cittadino si svolge in giorno feriale;

Valutato che durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì non risulta possibile consentire un accesso con modalità contingentate, in quanto svolti su spazi della viabilità cittadina, pertanto possono verificarsi assembramenti di persone con conseguente mancato mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, così come disposti dal DPCM del 08.03.2020;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA

la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale previsto per venerdì 20 marzo 2020 al fine di ridurre il rischio di contagio in quanto impossibilitati a garantire le distanze minime di sicurezza interpersonale tra avventori ed operatori, salvo programmare successivamente l'ordinato recupero della giornata soppressa.

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Locorotondo ed ogni altro mezzo idoneo a questo fine;

La presente Ordinanza viene notificata al Corpo Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla MONTECO Srl;

Il Corpo Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Gli Operatori del mercato settimanale, nonché la cittadinanza saranno portati a conoscenza della presente ordinanza con i consueti mezzi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Locorotondo 19/03/2020

Sindaco
SCATIGNA TOMMASO / ArubaPEC
S.p.A.